



**COMUNE DI GAIBA**  
Provincia di Rovigo

## **REFERTO DEL REVISORE DEI CONTI**

AI SENSI DELL'ART. 193, COMMA 2, DEL D.LGS. 18.08.2000 N.267

**SULLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

**LUGLIO 2020**

REVISORE - RAG. *TIZIANO STOCCO*



## NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”*

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *“mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”.*

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'Ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

*3 bis - L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193".*

Infine, si fa espresso richiamo all'Allegato n. 4/1 del D.Lgs 118/2011 (PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO) ove al punto 4.2 lett. g) afferma che gli strumenti di programmazione degli enti locali sono "... lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno".

## PREMESSA

In data 30/03/2020 il Consiglio Comunale ha approvato con deliberazione n.14 il Bilancio di Previsione 2020/2022 (cfr parere del revisore del 18/03/2020).

In data 28/05/2020 il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto 2019 con deliberazione n.18 (cfr relazione del revisore del 20/05/2020), determinando un risultato di amministrazione di euro 264.026,50 così composto:

fondi accantonati	per euro	1.719,31
fondi vincolati	per euro	10.366,00
fondo crediti di dubbia esazione	per euro	251.941,19
fondi disponibili	per euro	zero

Dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

1. EMERGENZA CORONAVIRUS. RISORSE PER LA SOLIDARIETA' ALIMENTARE - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - ANNUALITA' 2020 (ART. 175, COMMA 4 DEL TUEL) - *cfr parere del 28/04/2020*;
2. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 - ANNUALITA' 2020 - ADOTTATE IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL' EX ART. 175 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000 - *cfr parere del 30/04/2020*;
3. VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI - ANNUALITA' 2020 - ADOTTATE IN VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'EX ART. 175 C. 4 DEL D.LGS. N 267/2000 - *cfr parere del 07/07/2020*.

In data 20/07/2020 è stata sottoposta al revisore, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione e la documentazione necessaria all'esame dell'argomento di cui all'oggetto.

## EFFETTI DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 SUL BILANCIO DELL'ENTE

L'Ente a seguito dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 ha avuto a disposizione un importo di euro **5.812,10** per misure urgenti di solidarietà alimentare. La Giunta con atto di indirizzo adottato con delibera n. 39 del 07/04/2020 ha ritenuto di finalizzare l'intervento attraverso l'acquisto di buoni spesa per generi alimentari e generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Sul sito comunale in amministrazione trasparente risulta pubblicato l'elenco dei beneficiari dell'erogazione degli aiuti.

Sempre secondo le indicazioni contenute nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.658 (articolo 2, comma 3), il Comune ha raccolto le donazioni da destinare alle persone in difficoltà economiche per consentire loro di poter fare la spesa di beni alimentari e di prima necessità.

A tal proposito sono pervenuti euro **1.000,00** che risultano impegnati per la solidarietà alimentare.

L'art. 106 del D.L. n. 34/2020, per l'anno 2020, in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19, ha istituito un Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali al fine di assicurare ai predetti enti l'espletamento delle richiamate funzioni. Per il Comune di Gaiba (RO) il riparto del citato Fondo ha comportato un trasferimento di somme pari ad euro **13.004,74** destinato a compensare le minori entrate di cui alla tabella precedente e non a finanziare nuove spese.

Il DL. 34/2020 ha previsto:

- l'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2, vale a dire gli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- l'esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP delle imprese di pubblico esercizio titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020.

Per i minori introiti sono previsti ristori da parte dello Stato.

Inoltre l'Amministrazione, al fine di dare copertura alle entrate ritenute non più riscuotibili, ha aderito all'accordo Abi Anci Upi per la sospensione della quota capitale dei mutui concessi da istituti di credito privati diversi da Cassa Depositi e Prestiti aderenti all'accordo ottenendo un risparmio in conto mutui per l'annualità 2020 pari ad € 15.041,26 (*cf. delibera di adesione n. 60 del'08.06.2020 di G.C.*).

## ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il revisore prende atto che con la proposta di deliberazione sono stati forniti i seguenti elementi:

- a) la stampa del conto del bilancio alla data del 20/07/2020;
- b) la relazione dei responsabili di settore sull'andamento delle entrate;
- c) la dichiarazione di insussistenza dei debiti fuori bilancio rilasciata dai responsabili dei servizi;
- d) la dichiarazione dei responsabili dei servizi e del responsabile del servizio finanziario attestante che non si profilano variazioni sostanziali nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto;

- e) la dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;
- f) il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- g) il prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto del contenimento delle spese di personale;
- h) il fondo di cassa, così come attualmente risultante dalle scritture del Tesoriere.

Il revisore, ha espletato l'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare.

Il revisore ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso.

I Responsabili dei Servizi non hanno segnalato, l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

In sede di analisi generale degli stanziamenti di bilancio, nonostante l'emergenza "Covid" abbia un notevole impatto sull'andamento delle entrate dell'amministrazione, al momento, da un'analisi della parte prima dell'entrata, effettuata dal servizio finanziario, non si presentano condizioni di dover denunciare maggiori o minori entrate, quale risultato differenziale tra i maggiori ed i minori introiti accertati o realizzatesi, in quanto:

- per la Tari la relativa entrata deve coprire il 100% della spesa;
- l'Imu è iscritta in bilancio sulla base degli incassi da modelli F24 del 2019, tenuto conto che la rata a saldo, verrà versata entro il 16 dicembre 2020 ed eventuali errori o mancanze saranno poi oggetto di successivi controlli;
- l'Addizionale Comunale Irpef è stata iscritta per un importo compreso nell'intervallo di calcolo gettito atteso, pubblicato sul portale del federalismo fiscale dell'Agenzia delle Entrate.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, si precisa che:

*il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.*

*In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:*

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

*La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: “Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145”*

*Inoltre, al comma 80 prevede che “Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti”.*

***Infine, il D.L. 18/2020, art 107-bis, ha previsto per di più che «A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti locali possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020»***

Il revisore, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui.

## CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, il revisore

**visto**

- l'art. 193 (salvaguardia degli equilibri di bilancio) del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- l'art. 175, comma 8 (variazione di assestamento generale), del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il punto 4.2, lettera g), dell'Allegato 4/1 D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'Ente;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

**verificato**

- **il permanere degli equilibri di bilancio**, della gestione di competenza e di quella in conto residui;
- **l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio**, non riconosciuti o non finanziati alla data del 20/07/2020;
- **che l'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio per gli anni 2020/2022;**
- che l'impostazione del bilancio 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al D.M. 01 agosto 2019;

visto l'art. 193 comma 2 del Dlgs 18/08/2000 N.267, aggiornato con il decreto legislativo n.126/2014, il quale dispone che almeno una volta, entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio Comunale provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;

richiamato il parere positivo espresso in data 18/03/2020 in relazione al bilancio di previsione 2020, al bilancio triennale 2020-2022 e al DUPS (Documento Unico di Programmazione Semplificato che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica) per il triennio 2020-2022;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Raccomanda comunque ed in ogni tempo il costante monitoraggio e la continua verifica delle poste contabili, principalmente della parte entrata, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio.

Letto, confermato, sottoscritto.

Gaiba, 21luglio 2020

Il revisore  
rag. Tiziano Stocco

